

Proroga Commissario straordinario ENAPPSMAD: D.I. 27/03/09;

Proroga Commissario straordinario ENPALS: D.I. 27/03/09;

Ricostituzione Collegio Sindacale Cassa Forense: D.M. 24/06/09;

Ricostituzione Collegio sindacale ENPALS: D.I. 10/11/09.

In merito poi alla rideterminazioni delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono state approvate le seguenti delibere:

- ENPALS: delibera n. 10, adottata dal Commissario straordinario il 27 novembre 2008, approvata con nota del 27.03.2009;

- INAIL: delibera n. 78 adottata dal Commissario straordinario il 26 novembre 2008, approvata con nota del 29/01/2009;

- INPS: delibera n. 74, adottata dal Commissario straordinario il 19 novembre 2008, approvata con nota del 27/03/2009;

- IPSEMA: delibera n. 49, adottata dal Commissario straordinario il 30 luglio 2009, approvata con nota del 17/11/2009.

A livello istituzionale si è provveduto, mediante la collaborazione con COVIP, al monitoraggio dello sviluppo della previdenza complementare, ponendo particolare rilievo alla fase di assestamento della riforma di cui al D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore nel 2007, ed alle conseguenze che la crisi finanziaria ed occupazionale ha su di essa riversato.

I dati relativi all'evoluzione del sistema previdenziale di II pilastro sono stati resi noti dalla COVIP nella Relazione annuale presentata dal Presidente il 18 giugno 2009.

In tale sede, è stato preliminarmente messo in evidenza che nonostante l'adeguatezza del quadro normativo, l'ampia articolazione dell'offerta ed il rafforzamento dei flussi contributivi, il sistema pensionistico complementare si sta sviluppando lentamente. Contribuiscono a frenare la diffusione della previdenza complementare il deterioramento del mercato del lavoro ed il massiccio ricorso alla cassa integrazione guadagni. Tali condizioni, infatti, incidono sul reddito disponibile dei lavoratori e, in alcuni casi, ne determinano l'uscita dal sistema.

L'analisi dei dati, a quella data, ha mostrato come le adesioni in essere siano pari al 26% del totale dei lavoratori dipendenti del settore privato, mentre si attestano circa al 30% prendendo in considerazione i soli lavoratori che possono conferire il TFR in forma tacita. Livelli ragguardevoli (adesioni superiori all'80%) si sono registrati in specifici fondi negoziali. Nel lavoro autonomo le adesioni hanno superato il 18% degli occupati. Risultati ancora marginali si hanno, invece, tra i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Si è rilevata, inoltre, una evidente frattura sociale ove si prendano in considerazione aree lavorative con fasce di soggetti dalle risorse limitate, che restano estranei al sistema previdenziale di II pilastro: i giovani, le donne, le piccole imprese e le regioni meridionali.

La crisi dei mercati finanziari ha sottoposto i fondi pensione ad una prova severa: rendimenti medi negativi, registrati nel 2008, si sono avuti anche nella prima parte del 2009, sebbene si siano evidenziati segnali di recupero nel periodo seguente.

In tale contesto, la COVIP ha segnalato come un quadro regolamentare e di controllo articolato, accompagnato da una gestione prudente degli investimenti, ha mitigato nel nostro Paese gli effetti della crisi sul patrimonio dei fondi.

La Commissione di vigilanza ha seguito da vicino l'andamento del settore intervenendo presso gli operatori con provvedimenti e indicazioni, ribadendo, tra l'altro, la rilevanza del principio della diversificazione dei portafogli e consentendo ai fondi l'aumento temporaneo, oltre il limite disposto dalle norme vigenti, della quota del portafoglio mantenuta in liquidità.

I fondi stessi sono stati invitati a rappresentare agli iscritti, specie se prossimi al pensionamento, la possibilità di rinviare su base volontaria l'accesso alle prestazioni, così da beneficiare, in prospettiva, della risalita delle quotazioni.

Con indagini specifiche e numerosi incontri, anche con le parti sociali e i gestori delle risorse, la Commissione ha intensificato ulteriormente l'ordinario monitoraggio dei fondi. In particolare, è stato oggetto di approfondimento l'impatto della crisi finanziaria sulle scelte dei fondi in termini di strategie, investimenti, comunicazione con gli iscritti. Dalle informazioni raccolte sono emerse note positive sullo stato della previdenza complementare:

- i fondi pensione sono risultati interessati in misura estremamente limitata da investimenti in titoli di società in situazioni di default o di grave illiquidità;
- le difficoltà degli ultimi due anni non hanno provocato particolari reazioni di sfiducia tra gli aderenti;
- si diffonde la consapevolezza che la valutazione dei risultati deve essere riferita al lungo periodo.

Il consenso delle parti sociali per l'ulteriore sviluppo della previdenza complementare non è venuto meno così come la determinazione degli intermediari finanziari a considerare la previdenza come un settore di grande potenzialità.

Il Presidente di COVIP ha, poi, rappresentato nell'ambito della propria relazione che, ai fini dell'ulteriore sviluppo della previdenza complementare, non appare necessario intervenire sull'architettura di sistema, in quanto anche a normativa vigente vi è spazio per iniziative utili al suo rilancio. Le parti sociali possono fornire un contributo fondamentale in tale direzione: il Libro Bianco del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali indica il modello di relazioni capitale-lavoro che caratterizza la previdenza complementare come esempio da replicare in altri campi.

Nel corso del 2009, la COVIP ha provveduto alla diffusione delle principali informazioni quantitative sul sistema della previdenza complementare, intendendo, in tal modo, rispondere alla generale aspettativa di un'informazione adeguata ed operare, altresì, nel solco delle prassi più evolute tra quelle adottate nel contesto internazionale.

Gli ultimi dati statistici sono stati resi noti nell'ottobre 2009, mediante pubblicazione sul sito internet della Commissione (www.covip.it).

Nel corso del 2009, è stata monitorata l'operatività del c.d. Fondo Tesoreria, istituito dall'art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e destinato ad accogliere il TFR inoperto dei dipendenti delle aziende del settore privato con più di 50 addetti. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi indicati nell'elenco 1 annesso alla legge finanziaria stessa, negli importi ivi previsti, e, in ogni caso, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui all'art. 1, c. 759, della medesima finanziaria, ovvero con Conferenza dei servizi tra Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze.

In funzione propedeutica alle citate Conferenze dei servizi, dal giugno 2007 si è provveduto con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS ad una stima periodica delle risorse del Fondo, con riunioni tecniche a cadenza pressoché mensile, in cui l'INPS rende noti i dati parziali disponibili, elaborati sulla base dei modelli DM10 ad esso pervenuti.

Nelle date del 19 maggio, 7 luglio, 13 ottobre e 15 dicembre 2009 si sono tenute, convocate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le Conferenze dei servizi, nell'ambito delle quali sono state accertate le risorse materialmente affluite al Fondo. In particolare, nella citata Conferenza del 7 luglio 2009 sono state accertate le risorse relative all'anno 2008, sulla base dei dati forniti dall'INPS, così come risultanti dal Rendiconto 2008 del medesimo.

Controllo sulla gestione delle forme pensionistiche complementari

È proseguita, nel 2009, l'attività di controllo sulla gestione delle forme pensionistiche complementari.

Si segnala, al riguardo, che con delibera del 9 aprile 2009, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha proposto al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo - ai sensi dell'art. 15, c. 5, del D.Lgs. n. 252/2005 -, del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Firenze e la conseguente adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 385/1993.

La COVIP, in particolare, ha messo in evidenza la sussistenza di una “perdurante situazione di non regolare funzionamento dell'organo di amministrazione del Fondo, per effetto di una persistente conflittualità tra le due componenti in esso presenti, quella in rappresentanza della Banca sponsor e quella in rappresentanza degli iscritti”.

Considerate le argomentazioni svolte dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, si è provveduto allo scioglimento degli Organi di amministrazione e di controllo del Fondo con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2009 (pubblicato in G.U. 1° agosto 2009, n. 177).

Con delibera del 30 luglio 2009 (pubblicata in G.U. del 27 agosto 2009, n. 198), la COVIP ha nominato il Commissario straordinario ed i componenti del Comitato di sorveglianza preposti alla procedura di amministrazione straordinaria e con nota del 3 dicembre 2009 ha trasmesso, ai sensi del citato D.M. del 16 luglio 2009, le prime relazioni predisposte dal Commissario straordinario e dal Comitato di sorveglianza.

6.2.1 - Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti

Con riferimento al comparto dei lavoratori dipendenti del settore privato, nell'ambito delle disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare, si segnalano i seguenti decreti ministeriali:

– il **D.M. 2.09.2009**, (pubblicato nella G.U. n. 255 del 2 novembre 2009), attuativo dell'art. 1-ter, c. 14, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfettario;

— il **D.M. 28.10.2009**, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, (pubblicato nella G.U. n. 151 del 27.01. 2010), attuativo dell'art. 1-ter, c. 14, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente la determinazione delle modalità di destinazione del contributo forfettario nell'ambito della procedura di emersione del lavoro irregolare di colf e badanti.

Si segnala, infine, il **D.M. 16.07.2009**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 239 del 14.10.2009) recante la conferma, anche per l'anno 2009, della riduzione contributiva per il settore dell'edilizia nella misura dell'11,50%, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 e successive modificazioni.

Relativamente al Fondo di previdenza del clero presso l'INPS, si segnalano i seguenti provvedimenti:

— il **D.M. 16.10.2009**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (pubblicato nella G.U. n. 271 del 20.11.2009), attuativo dell'art. 21 della legge n. 903 del 1973, concernente l'adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2008;

— il **D.M. 16.10.2009**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (pubblicato nella G.U. n. 270 del 19.11.2009), attuativo dell'art. 20 della legge n. 903 del 1973, concernente l'adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2008.

Con il **D.P.C.M. 28.08.2009**, (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2009) sono state determinate le misure del contributo di solidarietà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il triennio 2008-2010 ex art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

È stato emanato il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 gennaio 2009 recante "Determinazione, per l'anno 2009, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, c. 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398". Tale decreto stabilisce, per l'anno 2009, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. Sulle retribuzioni suddette deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

Con riferimento ai trattamenti IVS di base a favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico sono state emanate le seguenti circolari applicative:

— **Circolare INPDAP n. 7 del 3 aprile 2009** relativa alla corresponsione della somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 5 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazione nella legge 3 agosto 2007, n. 127 (disposizioni urgenti in materia finanziaria);

— **Circolare INPDAP n. 9 dell'11 maggio 2009** relativa alla valorizzazione dei periodi di percezione di indennità di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e aziende trasformate in S.p.A., che ha optato per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP. La circolare mira a disciplinare il trasferimento della relativa contribuzione dall'uno all'altro ente

garantendo, sia ai soggetti che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione, sia ai lavoratori ancora in servizio, il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di mobilità e di disoccupazione per i quali sia stata percepita la relativa indennità, senza oneri per l'interessato e secondo la procedura della ricongiunzione di ufficio di cui all'art. 6 della legge n. 29 del 1979;

– **Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009** relativa alle ripercussioni sui trattamenti di previdenza e di quiescenza erogati dallo stesso istituto, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto legge n. 112/08, convertito in legge 133/08;

– **Circolare ENPALS n. 18 del 9 novembre 2009** relativa al regime contributivo per i compensi art. 67, c. 1, lett. m del D.P.R. n. 917/86 percepiti dai tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi. La circolare chiarisce alcune problematiche connesse all'imponibilità dei contributi sulle prestazioni rese da lavoratori operanti presso associazioni riconosciute dilettantistiche dal CONI. In particolare, la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 35, c. 5 del decreto legge n. 207/08, convertito con modificazione dalla legge 14/09 che, in tema di individuazione sui redditi, ha inteso ricomprendere nelle parole “ esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

Perequazione automatica delle pensioni

È stato pubblicato il D.M. 19 novembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante: “Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2009, con decorrenza 1° gennaio 2010 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2008, con decorrenza dal 1° gennaio 2009”.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 è stata determinata in misura pari a +3,2% dal 1° gennaio 2009.

Il precedente decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 12 dicembre 2008, aveva stabilito nella misura del 3,3% l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008. Pertanto, tutti gli Enti previdenziali hanno effettuato il conguaglio sulla differenza (-0,1%) ai pensionati con il pagamento della prima rata del 2009.

Anche l'importo del trattamento minimo per l'anno 2009 è stato aggiornato rispetto a quello previsto con il precedente decreto ministeriale del 20 novembre 2008, passando da € 443,56 a € 458,20.

La variazione percentuale in relazione al calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è stata determinata in misura pari a +0,7% dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il c. 6 dell'art. 5 della legge n. 127/2007 “Interventi in materia pensionistica” ha disposto che “per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100%”. Sull'importo compreso tra cinque e otto volte il trattamento minimo si applica il 75% della variazione del costo vita.

6.2.2 – Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

La legge 24.12.2007, n. 247, all'art. 1, c. 79, ha determinato per i lavoratori di cui all'art. 26 della legge n. 335/1995, iscritti alla gestione separata dell'INPS, c.d. "parasubordinati", non assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aumento progressivo dell'aliquota contributiva e la relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche al 24% per l'anno 2008, al 25% per l'anno 2009 e al 26% per l'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008, per i rimanenti iscritti le aliquote di cui sopra sono determinate nella misura del 17%.

È stato, inoltre, emanato il D.D. 13.05.2009 del Direttore generale per le politiche previdenziali (pubblicato nella G.U. n. 120 del 26.05.2009), attuativo dell'art. 1, c. 785, della legge n. 296 del 2006, concernente la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 2009.

6.2.3 – Trattamento IVS di base liberi professionisti

I trattamenti previdenziali dei liberi professionisti sono gestiti dagli enti previdenziali privatizzati con il D.Lgs. n. 509/94 e dagli enti privati costituiti ai sensi del D.Lgs. n. 103/96. Il finanziamento dei suddetti enti avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF ed un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Molti enti assicurano, oltre ai liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Le Casse privatizzate ai sensi del D.Lgs. n. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994.

Il sistema di calcolo delle pensioni è essenzialmente di tipo retributivo, elaborato come percentuale sulla media delle retribuzioni percepite dall'assicurato in un dato periodo della propria vita lavorativa e moltiplicato per il numero di anni di contribuzione.

Negli ultimi tempi, alcune Casse, come la Cassa dottori commercialisti, la Cassa dei ragionieri e dei periti commerciali e l'ENASARCO, hanno attuato una riforma del proprio sistema previdenziale, introducendo il sistema di calcolo contributivo, possibilità prevista dalla L. n. 335/95, determinando l'importo della pensione annua, per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004, nel rispetto del pro-rata, secondo tale metodo.

Si riportano di seguito i principali provvedimenti, deliberati dagli Enti di previdenza privatizzati nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia normativa, loro riconosciuta, che hanno comportato modifiche regolamentari e statutarie rilevanti ed hanno costituito oggetto di esame da parte dei Ministeri vigilanti nel corso del 2009.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

È stata approvata la delibera del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e del 21 e 22 luglio 2008 con la quale la Cassa ha introdotto sostanziali modifiche agli articoli

22, 23, 25, 26 e 35 dello Statuto al fine di incidere significativamente sull'equilibrio di gestione nel medio e lungo termine. Le principali modifiche dal lato delle entrate hanno riguardato l'aumento graduale del contributo soggettivo, nel 2009, all'11,5% del reddito professionale fino a raggiungere il 14,5% nel 2012 e del contributo integrativo, a decorrere dal 2009, dal 2% al 4% del volume di affari ai fini IVA. Dal lato delle prestazioni è stato determinato, a decorrere dal 2009, l'importo della pensione costituito da una quota calcolata con il sistema retributivo ed una quota calcolata con il sistema contributivo in funzione del reddito professionali ai fini IRPEF e dei volumi di affari IVA. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età anagrafica e anni di iscrizione e contribuzione, raggiungono la quota pari a 96 dal 1° luglio 2009, 97 dal 1° gennaio 2011, 98 dal 1° gennaio 2013; per coloro che alla data di pensionamento hanno un'età inferiore a 65 anni, è prevista l'applicazione di coefficienti di riduzione del trattamento pensionistico.

È stata approvata la delibera adottata dal Comitato Nazionale dei Delegati in data 24, 25 e 26 giugno e 22 luglio 2009, concernente modifiche all'art. 27, c. 2, ed art. 31, c. 1, dello Statuto. In particolare, con la modifica dell'art. 27, c. 2, che regola le modalità di calcolo della pensione di invalidità, si prevede la non applicabilità all'iscritto, già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, di quanto disposto nello stesso c. 2, circa l'aumento degli anni ai quali va commisurata la pensione. Per quanto concerne la modifica dell'art. 31, c. 1, si stabilisce che per il calcolo delle pensioni di inabilità ed invalidità a favore degli iscritti già fruitori di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale, si applicano le stesse modalità previste dallo Statuto per la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità.

È stata approvata la delibera n.16048 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23-24 luglio 2009, recante il "Regolamento per la concessione di provvidenze per danni subiti nel sisma del 6 aprile 2009" per dare attuazione ad interventi straordinari di aiuti per gli ingegneri ed architetti iscritti alla Cassa, nonché per quelli iscritti agli Albi professionali ma non iscritti all'Ente, titolari di partita IVA in quanto esercenti altra attività lavorativa, nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)

È stata approvata la delibera n. 128 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2008 con cui l'Ente ha determinato i tassi di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante contributivo maturato per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in totalizzazione.

Sono state approvate le delibere adottate dall'Assemblea dei Delegati in data 25 giugno 2008 e 25 giugno 2009 con le quali sono state previste, rispettivamente, "Modifiche allo Statuto ed al Regolamento di attuazione" e "Posticipo della decorrenza delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento di attuazione". In particolare, l'Ente ha fissato 5 diverse fasce di contribuzione che tengono conto dell'anzianità di iscrizione e contribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (fino al 31 dicembre 2013) ed altre 5, decorrenti dal 1° gennaio 2014 e l'introduzione di un contributo soggettivo facoltativo che dà diritto ad una pensione aggiuntiva alla pensione di base.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

È stata approvata la delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 19 settembre 2008 con la quale la Cassa ha introdotto modifiche al Regolamento delle prestazioni previdenziali ed al Regolamento dei contributi con l'obiettivo di garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo, attraverso un più equilibrato rapporto tra la misura della contribuzione ed il trattamento pensionistico. I principali interventi introdotti hanno riguardato l'aumento del contributo soggettivo (dall'attuale 12% al 13%) e del contributo integrativo (dall'attuale 2% al 4%), correlati al progressivo inasprimento dei requisiti minimi per accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità (aumento graduale dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva). La pensione di vecchiaia è stata articolata su due quote: una quota base (calcolata con il criterio retributivo relativamente alla quale è prevista la riduzione, da 4 a 2, dei coefficienti di rendimento) ed una quota modulare (di nuova istituzione, calcolata con il criterio contributivo e alimentata con nuovi specifici contributi obbligatori e facoltativi).

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV)

È stata approvata la delibera n. 1 adottata dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 13 giugno 2009 con cui l'Ente ha introdotto alcune modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto. In particolare, ha disposto l'incremento dell'aliquota del contributo soggettivo di mezzo punto percentuale ogni anno, dal 2010 al 2025, passando dall'attuale 10% al 18%, l'estensione dell'applicazione del contributo integrativo ai casi di prestazioni rese in forma di collaborazione occasionale, la definizione della base imponibile indipendentemente dall'applicazione dell'IVA e la rideterminazione dell'importo del contributo di maternità. Per quanto concerne le prestazioni previdenziali, le principali innovazioni hanno riguardato: la pensione di anzianità che, a partire dall'anno 2010, viene gradualmente sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata; la pensione di vecchiaia, di cui vengono modificati i requisiti di accesso (dagli attuali 65 ai 68 anni di età anagrafica e dagli attuali 30 ai 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione) e le percentuali di rendimento da applicare sulla media dei redditi; la pensione di vecchiaia anticipata, corrisposta agli iscritti che abbiano almeno 60 anni di età anagrafica e 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione oppure agli iscritti che abbiano 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ed un'età anagrafica compresa tra i 60 ed i 67 anni, la cui entità viene determinata in conformità alle modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, con l'applicazione di specifici coefficienti di neutralizzazione.

Cassa nazionale del notariato

È stata approvata la delibera n. 55 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 20 febbraio 2009 che introduce modifiche all'art. 4 del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, recante Assegno di integrazione, misura e criteri di determinazione.

È stata approvata la delibera n. 80 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2009 con cui è stata incrementata, con decorrenza 1° luglio 2009, l'aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio — attualmente pari al 28% — portandola al 30% — degli onorari di repertorio.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti

È stata approvata la delibera n. 11/09/Ass del Consiglio di Amministrazione adottata in data 28 gennaio 2009 con la quale la Cassa ha inteso fissare i limiti di reddito del nucleo familiare per l'accesso alle borse di studio in favore dei figli dei dottori commercialisti, di cui all'art. 5 del "Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua solidarietà" ed all'art. 3, punto 4), del correlato disciplinare "A".

È stata approvata la delibera n. 12/09/Prest. adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2009, con cui la Cassa ha stabilito i tassi annui di capitalizzazione dei contributi in caso di totalizzazione da applicare per gli anni successivi alla privatizzazione ai sensi dell'art. 4, c. 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi".

È stata approvata la delibera n. 19/09/Prest. del Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2009, con cui in applicazione dell'art. 10, c. 9, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale di cui al D.I. 14 luglio 2004, è stata adottata la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo delle pensioni decorrenti nell'anno 2009, nonché per le domande di ricongiunzione e riscatto presentate nel medesimo anno, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, secondo la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT.

È stata approvata la delibera n. 01/09/AdD del 4 febbraio 2009 dell'Assemblea dei delegati, concernente la modifica dell'art. 2, c. 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale in tema di elevazione del contributo integrativo dal 2% al 4%, "in via sperimentale per 24 mesi ed a condizione che l'Ente provveda, come assicurato con nota del 2 dicembre 2009, ad attivare altri parametri, leve ed azioni mirate alla adeguatezza delle prestazioni, coerenti con il sistema di calcolo prescelto e la normativa vigente".

È stata approvata la delibera n. 101/09/Contr. adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 5-6 maggio 2009 con cui la Cassa ha apportato modifiche alle norme generali del Regolamento eventi eccezionali calamitosi. In particolare, le modifiche prevedono che, in caso di eventi calamitosi, il Consiglio di Amministrazione possa disporre la sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza. Viene stabilito, inoltre, che, in tale circostanza, la Cassa provvederà, con atto successivo, ad individuare le modalità per la ripresa della riscossione e specifici termini di pagamento dei contributi annuali dovuti, correnti e pregressi, anche già iscritti a ruolo, e di comunicazione dei dati reddituali, diversi da quelli regolamentari vigenti.

È stata approvata la delibera n. 122/09/Prest. adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa il 20 maggio 2009 con la quale vengono definiti i criteri di computo dei rendimenti degli investimenti, come previsto dall'art. 10, c. 4, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale. Con lo stesso provvedimento si stabilisce, tra l'altro, di considerare anche la redditività degli strumenti finanziari ad accumulazione dei proventi e la consistenza del patrimonio immobiliare, valutata al lordo dei fondi di ammortamento.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali

È stata approvata la delibera adottata dal Comitato dei Delegati in data 6 ottobre 2007 con cui sono state introdotte modifiche al Regolamento di esecuzione, concernenti l'imputa-

zione dei contributi e delle prestazioni di maternità relative all'art. 64, 68 e 69 al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza.

È stata approvata la delibera del Comitato dei Delegati del 27 giugno 2009 concernente modifiche al Regolamento di esecuzione. In particolare, all'art. 55 dispone che, nel caso di revoca della pensione di invalidità, come disciplinata dall'attuale c. 5, non sia possibile presentare una nuova domanda di pensione nei tre anni successivi alla revoca, se non in caso di successivo aggravamento o di sopraggiunte nuove infermità che abbiano comportato un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa, e all'art. 59, recepisce norme di carattere generale al fine di definire meglio le scadenze di pagamento dei ratei di pensione, compresa la tredicesima.

Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri liberi professionisti

È stata approvata la delibera n. 208/2008 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2008 con cui sono stati fissati, per l'anno 2009, i contributi obbligatori minimi tenendo conto delle modifiche regolamentari in vigore dal 1° gennaio 2007, ed è stato individuato, altresì, per il medesimo anno, il coefficiente di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione delle pensioni.

Con la delibera n. 8/2008 adottata dal Comitato dei Delegati in data 25 novembre 2008, sono state recepite le osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti nella nota del 7 novembre 2008, di approvazione del provvedimento n. 3 adottato dal Comitato dei Delegati in data 27 maggio 2008, concernente la modifica dell'art. 1, c. 5, dell'art. 2, commi 2 e 4, con l'introduzione del c. 6, e dell'art. 34 con l'introduzione del c. 4, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Con la delibera n.9/2008 adottata dal Comitato dei Delegati il 25 novembre 2008 sono state approvate le sole modifiche all'art. 23 del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza.

È stata approvata la delibera n. 123/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 maggio 2009, con cui la Cassa ha inteso modificare la delibera consiliare n. 2/2003, concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo.

Ente nazionale di previdenza dei medici ed odontoiatri (ENPAM)

È stata approvata la delibera n.39 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2008, concernente la modifica dell'art. 36 del Regolamento del Fondo di previdenza generale, intesa a recepire le disposizioni di cui all'art. 1, c. 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, con espresso richiamo alla necessità che gli Enti di previdenza dei liberi professionisti garantiscano l'equilibrio di bilancio per un arco temporale di almeno trenta anni, ha sostituito l'art. 3, c. 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

È stata approvata la delibera n. 41/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2009, con cui l'Ente ha inteso introdurre una deroga, per gli esercizi 2009 e 2010, al limite del 5% di cui all'art. 31, c. 5, del Regolamento del Fondo di previdenza generale, necessaria al fine di accogliere le maggiori richieste di interventi straordinari assistenziali a favore di medici ed odontoiatri operanti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)

È stata approvata la delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente in data 26 giugno 2009 con la quale è stata confermata in € 26,00 la misura del contributo destinato al finanziamento della Sezione Assistenza dovuto dagli iscritti per l'anno 2010.

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI)

Sono state approvate la delibera n. 152 adottata dalla Giunta esecutiva dell'Ente in data 16 giugno 2007 recante "Disciplina delle prestazioni da erogarsi ai diversamente abili" e la delibera n. 168 del 5 luglio 2008 relativa alla "Regolamentazione e fissazione del numero massimo di contributi a domicilio erogabili per la formazione post-lauream".

Fondazione ENASARCO

È stata approvata la delibera n. 114 del 4 dicembre 2008 con cui la Fondazione ha adottato il Regolamento sulla procedura per la gestione dei crediti non recuperabili.

È stata approvata la delibera n. 123 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 4 dicembre 2008, con la quale, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento delle attività istituzionali, è stato calcolato un nuovo tasso di capitalizzazione del montante contributivo e adottati nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI, INPGI - Gestione separata)

È stata approvata la delibera n.110 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2008, concernente la modifica dell'art. 15 del Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali relative alla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro. In particolare, si è inteso elevare la possibilità di cumulare redditi da lavoro dipendente ed autonomo e pensione di anzianità dagli attuali €8.977,07 a €20.000, al fine di armonizzare la normativa dell'INPGI alla legislazione generale che prevede la totale abolizione del cumulo dal 1° gennaio 2009.

È stata approvata la delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione adottata in data 29 gennaio 2009, concernente modifiche al Regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti alla gestione sostitutiva dell'A.G.O.

È stata approvata la delibera n. 59/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2009, con cui si introduce una fattispecie di condono, nei casi di evasione o di omissione contributiva delle inadempienze determinatesi entro il 30 aprile 2009, prevedendo che possano essere sanate mediante il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva, in luogo della sanzione civile, pari al 3% su base annua dei contributi non pagati, fino ad un tetto massimo del 30% degli stessi.

È stata approvata la delibera n. 72 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2009, con la quale vengono recepite le disposizioni di cui all'art. 80, c. 2, della legge n. 388/2000, così come riformulato nell'art. 42 del decreto legislativo n.151/2001, prevedendo che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap, in situazione di gravità di cui all'art. 3, c. 3, della legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1 della legge medesima, abbiano

diritto a fruire del congedo di cui al c. 2, dell'art. 4 della legge n. 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.

È stata approvata la delibera n.81/2009 del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2009 recante “Modifica dell'art. 7, commi 6 e 10, del Regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, relativamente ai trattamenti di prepensionamento ex art. 37 della legge n. 416/1981, alla luce della nuova disciplina introdotta dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del D.L. n. 185/2008) e dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (di conversione del D.L. n. 207/2008)”.

È stata approvata la delibera n. 82/2009, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2009, con cui è stata disposta l'istituzione di contribuzioni in materia di ammortizzatori sociali e ne è stata determinata la destinazione.

È stata approvata la delibera n. 60/2009 inerente l'estensione del regime anti-infortunistico gestito dall'Istituto a tutti gli iscritti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, fissando la misura del relativo premio mensile in € 11,88 per ciascun dipendente, tenuto conto che, relativamente al personale con contratto di lavoro giornalistico, il regime INPGI ha carattere sostitutivo sia dell'AGO/IVS che dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'estensione del regime assicurativo non riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, la cui assicurazione anti-infortunistica permane a carico dell'INAIL.

È stata approvata la delibera n. 14 del 12 novembre 2008 con cui il Comitato Amministratore della gestione separata dell'Istituto modifica gli articoli 2, 3 e 9 del Regolamento per la concessione dei prestiti agli iscritti, concernenti il contenuto della polizza assicurativa stipulata a garanzia dell'obbligazione assunta verso la Gestione, gli importi erogabili e le condizioni del rinnovo del prestito. In particolare, vengono aumentati gli importi dei prestiti concedibili i quali non potranno superare il quinto del reddito del professionista dichiarato nell'anno precedente. In ogni caso, il prestito erogabile sarà concesso nei limiti dello stanziamento annuo previsto nel piano di impiego dei fondi disponibili, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

È stata approvata la delibera n. 17 adottata dal Comitato Amministratore della gestione separata in data 22 dicembre 2008, con cui vengono apportate modifiche al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla Gestione separata istituita in attuazione del decreto legislativo n. 103/1996, per conformarsi a quanto disposto dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, recante: “*Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*”.

È stata approvata la delibera n. 5 assunta dal Consiglio di Amministrazione il 29 gennaio 2009, relativa a forme di incentivazione per gli iscritti alla Gestione Separata in analogia a quanto disposto dall'art. 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI)

È stata approvata la delibera n. 66/2009 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 5 marzo 2009, con cui l'Ente ha previsto talune modifiche alle parti I - II - III e IV del Regolamento dei benefici assistenziali, in particolare ridefinendo le modalità ed i limiti per la concessione di contributi agli iscritti a fronte di mutui ipotecari contratti ed a fronte di prestiti

chirografari stipulati, nonché per la corresponsione di sussidi a fondo perduto per situazioni di disagio economico ed indennità di malattia.

È stata approvata la delibera n. 353/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2009, con la quale si è proceduto al riconoscimento di benefici assistenziali in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, relativamente al solo punto 1), laddove dispone: *“in ragione del naturale impatto negativo che l'evento ha sull'ordinario esercizio della professione, di riconoscere a tutti i periti industriali contribuenti dell'EPPI residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, così come individuati nei decreti del Commissario ad acta, un beneficio assistenziale di natura economica di € 5.000,00 a titolo di ristoro del grave disagio subito e della perdita economica per mancato esercizio della professione”*.

6.3 – TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E TRATTAMENTI A SOSTEGNO DEL SALARIO

In questa sezione vengono analizzate le prestazioni, erogate dalle Gestioni INPS “Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” e “Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” – di cui agli artt. 24 e 37 della Legge n. 88/89 –, al fine di garantire un'integrazione del reddito (trattamenti di famiglia, le prestazioni economiche di malattia, di maternità e TBC) o del salario (trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni, le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati).

6.3.1 – Trattamenti a sostegno del reddito

Tra le misure a sostegno del reddito sono compresi i trattamenti di famiglia, quali ad esempio l'assegno al nucleo familiare, e le prestazioni economiche di malattia, di maternità e antitubercolare.

In materia di assegno al nucleo familiare, si segnala la rivalutazione per l'anno 2010 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) che stabilisce l'adeguamento dell'assegno mensile per nucleo familiare, per l'anno 2010 nella misura intera di € 129,79 e quello mensile di maternità da corrispondere per le nascite, affidamenti pre adottivi e adozioni senza affidamento, nella misura intera, di € 311,27⁽²⁾.

Per quanto riguarda l'analisi dal punto di vista delle entrate contributive e delle prestazioni erogate nonché sul numero di assicurati e beneficiari dei trattamenti di famiglia, di malattia, di maternità e antitubercolari si rimanda alle specifiche tabelle PS.25, PS.26, PS.27 e PS.28 pubblicate nell'Appendice statistica.

6.3.2 – Trattamenti a sostegno del salario

I trattamenti a sostegno del salario sono quelli di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria), le indennità di mobilità, i sussidi e i pensionamenti anticipati.

⁽²⁾ Vedi Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Per limitare l'impatto della crisi economico finanziaria sull'occupazione e sul reddito nel biennio 2009-2010 sono stati varati diversi provvedimenti normativi, anche a carattere sperimentale.⁽³⁾ Di particolare importanza l'art.7-ter della legge n. 33/2009 di conversione del decreto legge n.5/2009 che prevede interventi urgenti nel campo degli ammortizzatori sociali. In base al comma 4 - che modifica l'art. 2, comma 36 della legge n. 203/2008 - il Ministro del Lavoro può disporre la concessione di trattamenti in deroga anche in riferimento a settori produttivi e ad aree regionali e senza soluzione di continuità per periodi non superiori a 12 mesi. Il comma 5 modifica invece l'art. 19 comma 9 della legge n. 2 /2009 disponendo che nell'ambito delle risorse stanziare per il 2009, i trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale in deroga concessi ai sensi dell'art. 2, c. 521, della Legge n. 244/07, possono essere prorogati per un massimo di dodici mesi, sulla base di accordi siglati a livello nazionale, con decreto di concerto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia. *Ai fini del calcolo del requisito* si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata INPS⁽⁴⁾.

In tema di sostegno del salario la legge n. 102/2009 (di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) interviene aumentando, in via sperimentale, l'indennità in favore dei lavoratori con il contratto di solidarietà difensiva, stipulato ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984. L'indennità, che riguarda soltanto i lavoratori dipendenti da imprese industriali con un organico superiore alle quindici unità, è elevata, fino al 31 dicembre 2010, dal 60% all'80% della retribuzione (parificandola al trattamento di integrazione salariale straordinaria). L'art. 1-bis prevede una deroga per il biennio 2009-2010 alle disposizioni vigenti in materia di applicazione degli ammortizzatori sociali nei settori esclusi (Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477 attuativo dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Anche la legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) contiene disposizioni in materia di sostegno al reddito. L'art. 2, comma 131 modifica l'art. 19 della legge n. 2/2009. Per il 2010, il requisito delle 52 settimane lavorative nell'ultimo biennio per avere diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola comprende anche i periodi di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane, con versamenti effettuati alla gestione separata dell'INPS. La finanziaria (comma 136) prevede anche la proroga per l'anno 2010 di alcune disposizioni derogatorie contenute nella Legge n. 2/09 (art. 19) in particolare la possibilità di erogare, nell'ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, un trattamento equivalente all'indennità di mobilità (80%) con riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 10-bis) ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità (art. 7 legge n. 223/1991), licenziati o il cui rapporto sia cessato; l'estensione dei trattamenti di CIGS e di mobilità alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo (compresi i "tour

⁽³⁾ Come già trattato nel cap. 5.4 – Interventi di politica dell'impiego.

⁽⁴⁾ Legge n. 335/1995 art. 2, comma 26. Subordinando l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria al possesso da parte dei lavoratori sospesi di un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro non inferiore ai novanta giorni anche non consecutivi (12 mesi per la maturazione del diritto all'indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale); con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collaboratori coordinati e continuativi) che abbiano conseguito in regime di mono committenza un reddito annuo superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

operator” con oltre cinquanta dipendenti) e alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle quindici unità (comma 11); l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che presentano un organico inferiore ai quindici dipendenti (comma 13); le disposizioni che consentono l’applicazione della normativa sui contratti di solidarietà difensivi (ex art. 5, co. 5 della legge n. 236/1993) anche alle imprese con meno di 15 unità; le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS (comma 15) per cessazione di attività (art. 1, comma 1, legge n. 291/2004); la proroga per tutto il 2010 (comma 137) dell’indennità per i lavoratori somministrati, già prevista per l’anno 2009.

Sempre nel campo della tutela del reddito l’indennità “*una tantum*”⁽⁵⁾ per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di mono committenza il cui rapporto si è risolto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS, già elevata in via sperimentale per il 2009 dal 10 al 20%, viene aumentata dal comma 130 al 30% del reddito da prestazioni di lavoro dell’anno precedente.

L’analisi dettagliata delle entrate contributive e delle prestazioni erogate nonché del numero di assicurati e beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, della Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai dell’industria e dei salariati agricoli, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per gli operai ed impiegati e delle indennità di mobilità, è rimandata alle specifiche tabelle Appendice PS.19, PS.20, PS.21 e PS.22 pubblicate nell’Appendice statistica.

Per ciò che riguarda i pensionamenti anticipati, nell’Appendice statistica sono presenti: la tabella PS.23 indicante il numero di prepensionamenti erogati dall’INPS vigenti al 1° gennaio 2009 per settore di attività e anno di decorrenza e PS.24 contenente un’analisi delle prestazioni per pensionamenti anticipati riferite all’anno 2008 e desunte dai dati di bilancio consuntivo dell’INPS.

6.4 – SERVIZI E TRASFERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

6.4.1 – Il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali territoriali (n.d.)

6.4.2 – Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) ha rappresentato anche per l’anno 2009 la principale fonte di finanziamento delle politiche socio-assistenziali a livello statale. Come per i precedenti anni, lo Stato ha provveduto in via prioritaria all’integrale finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi per poi procedere ad un trasferimento indistinto delle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome, secondo il piano di riparto elaborato ed approvato in sede di Conferenza Unificata. Nell’anno 2009 l’ammontare complessivo del FNPS è stato di € 1.420.580.157, registrando una flessione rispetto agli anni precedenti (cfr. tabella PS.17).

La tabella che segue mostra il piano di riparto triennale del Fondo per il periodo 2007-2009.

⁽⁵⁾ Prevista dall’art. 2, comma 19, della legge n. 2/2009.

Tabella PS. 17. — RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - (anni 2007, 2008, 2009)

ENTI DESTINATARI	ANNI		
	2007	2008	2009
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi quali:	732.000.000	766.600.000	842.000.000
Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave (art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)	176.400.000	219.600.000	299.000.000
Assegni ai nuclei familiari (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	319.000.000	315.000.000	310.000.000
Assegni di maternità (art. 66, legge 23 dicembre 1998, n. 448)	233.000.000	229.000.000	230.000.000
Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major ecc. (art. 39, legge 28 dicembre 2001, n. 448)	3.600.000	3.000.000	3.000.000
Oneri pregressi (artt. 19 e 20, legge 8 marzo 2000, n. 53; art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104)	-	-	-
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	956.237.792	656.451.149	518.226.539
Somme destinate ai Comuni	44.466.940	-	-
Fondi destinati al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	43.450.208	41.182.547	60.353.618
TOTALE	1.776.154.940	1.464.233.696	1.420.580.157

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pari a 842 milioni di euro nel 2009 (+9,8% rispetto al 2008), riguardano i finanziamenti finalizzati a sostenere i cosiddetti diritti soggettivi, ossia le misure di assistenza sociale istituiti con legge nazionale e, dunque, esigibili sull'intero territorio nazionale. Tale quota costituisce la parte più considerevole dei trasferimenti complessivi. A tale riguardo si osserva che la legge finanziaria per il 2010 ha specificato che "a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Legge 21 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 103)".

I fondi destinati alle Regioni e alle Province autonome, che nel 2009 ammontano a € 518.226.539, sono finalizzati al finanziamento della rete integrata dei servizi sociali territoriali, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore, legge 328/2000.

6.4.3 - Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Fino al 2007, le risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 28 agosto 1997, n. 285 ("Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità